

Art 660 c.p.c. settimo comma intimazione di sfratto

“Se l’intimazione non è stata notificata a mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.”

	a persona fisica	a persona giuridica
Notifica a mani	<p>l’avviso ex art 660 7° comma deve essere eseguito quando la notifica non viene fatta a mani proprie del destinatario (art 139, art 140) e viene effettuato contestualmente.</p>	<p>In caso di consegna al legale rappresentante l’avviso ex art 660 7° comma non va eseguito, va invece effettuato se l’atto è consegnato a un dipendente o a persona incaricata al ritiro.</p> <p>Non sono invece valide le notifiche alle persone giuridiche se effettuate nella loro sede ex art 140 cpc., pertanto in caso di chiusura occorre effettuare la notifica presso il legale rappresentante.</p>
Notifica a mezzo posta	<p>Occorre aspettare la cartolina di ritorno e se il plico non viene recapitato a mani del destinatario occorre richiedere all’ufficiale giudiziario l’invio del 660 7° comma.</p> <p>Anche in caso di notifica per compiuta giacenza dovrà essere richiesto il 660 7° comma.</p> <p>Si consiglia pertanto di fissare l’udienza di convalida a distanza non inferiore a 50/60 giorni dall’inizio dell’attività di notifica, intervallo necessario per la restituzione dell’avviso di ricevimento.</p>	<p>In caso di consegna del plico al legale rappresentante non occorre eseguire l’avviso ex art. 660 7° comma, che va invece effettuato se il plico viene ritirato da un dipendente o da altra persona addetta al ritiro.</p> <p>In caso di assenza o chiusura, la notifica per compiuta giacenza non è valida.</p>